



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Provincia di Livorno)
c.f. 00118800499

Repertorio n° del

**Oggetto: Concessione demaniale marittima n. _____
inerente un'area di 1949,77 m², ubicata nella frazione di
Rosignano Solvay, località Lillatro, ed intestata ---**

Il Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, del Comune di Rosignano Marittimo, posto in via dei Lavoratori n. 21 (C.F. 00118800499),

PREMESSO CHE

- con delibera n. 50 del 10/03/2015, la Giunta Comunale ha proceduto alla ridefinizione della macro struttura dell'Ente e che la materia del Demanio Marittimo è stata attribuita al Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, così come confermato dalla successiva delibera n. 126 del 30/06/2020;
- la sottoscritta è stata incaricata della responsabilità del Settore Programmazione e sviluppo del territorio con provvedimento del Sindaco n. 284 del 17/02/2020;
- in esecuzione della deliberazione GC. n. -- del ---, al fine di individuare mediante gara ad evidenza pubblica, un operatore economico cui affidare in concessione aree e strutture di proprietà comunale, nonché una porzione di arenile ubicati in loc. Lillatro a Rosignano Solvay, in data --- è stato pubblicato il bando per la procedura relativa alla concessione di cui in oggetto

e che lo schema del presente atto è stato allegato alla documentazione del bando stesso;

- a seguito dell'espletamento della gara, con decreto dirigenziale n. --- del --- si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto;

- dalla relazione agli atti, redatta dalla responsabile del procedimento istruttorio, risulta che è stata prodotta dall'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima, comprendente una porzione di arenile identificata catastalmente al foglio n. 80, part. 416, del Comune di Rosignano Marittimo, per un'estensione di circa 1.949,77 m² come risultante nella redazione del mod. D1, presentata in data ---, prot. n. ---;

- il concessionario ha presentato ---, per un importo di € --- (euro ---/--), pari a due annualità di canone, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, nei confronti del Comune di Rosignano Marittimo e dello Stato Italiano;

CONSIDERATO

che la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Settore Programmazione e sviluppo del territorio, competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del

Codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo.

CONCEDE

Alla soc. --- con sede in ---, legalmente rappresentata da --- di occupare un'area demaniale marittima della superficie di 1.949,77 m² situata nel Comune di Rosignano Marittimo, frazione di Rosignano Solvay località Lillatro, come individuata dalla planimetria e dagli elaborati tecnici estratti dal mod. D1, Allegato 2 Quadro T e dall'estratto di mappa catastale, allegati al presente atto rispettivamente sub. A), B) e C), allo scopo di utilizzarla per la posa di ombrelloni e sdraio.

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, decorrere dal giorno 01/01/2022, terminando il giorno **31/12/2027**.

La presente concessione è rilasciata alle condizioni che seguono:

1. Canoni e imposta regionale

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone demaniale marittimo offerto in sede di gara e pari a --- €.

L'importo a base di gara, per il quale è stato offerto un rialzo del ---, è stato calcolato in base alla normativa nel tempo della concessione vigente, che ad oggi risulta essere il decreto legge n. 400 del 5/10/1993, convertito con modificazioni in legge 494/93 e successive modifiche e integrazioni. Il canone dovrà essere

pagato in rate annuali anticipate, versando, entro il 15 settembre, lo stesso importo dell'anno precedente, salvo conguaglio da versare entro venti giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emanato dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale, con l'obbligo, da parte del concessionario, di trasmettere al medesimo ufficio l'originale del modello F24 entro 10 giorni dal pagamento. Il mancato pagamento del canone dovuto, entro 20 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito, comporterà l'applicazione degli interessi legali a partire dal 21° giorno fino alla data del versamento. Il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 lett. d) del Codice della Navigazione (decadenza), è fissato in una. Il concessionario è altresì tenuto a corrispondere alla Regione Toscana l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime secondo quanto previsto dalla normativa vigente che ad oggi risulta essere la L.R.T. n. 74/2018 s.m.i.

2. Revoca e decadenza

Il Comune di Rosignano Marittimo avrà facoltà di revocare, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, la presente concessione nei casi previsti all'articolo 42 del Codice della Navigazione e dall'art. 1, comma 2-ter del D.L. n. 400 del 5/10/1993, convertito con modificazioni in legge 494/93 smi; costituisce motivo di pubblico interesse anche il contrasto con gli atti di pianificazione territoriale. In caso di revoca, al concessionario non spetta alcun

compenso o indennizzo. L'amministrazione comunale avrà altresì facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dall'articolo n. 47 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, fatta salva comunque l'eventuale applicazione delle sanzioni in cui il concessionario fosse incorso. Il mancato rispetto delle condizioni imposte nel presente atto di concessione e di quanto proposto in sede di gara, o derivanti dagli atti regolamentari e di pianificazione territoriale dell'Amministrazione comunale, nonché dalle ordinanze o altri provvedimenti che disciplinano la conduzione, l'utilizzo e l'esercizio in genere della concessione demaniale, integra la fattispecie di cui all'articolo 47 lett. f) del Codice della Navigazione.

3. Responsabilità

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

4. Altri obblighi e divieti

Per tutta la durata della concessione demaniale marittima è fatto obbligo al concessionario di erogare i seguenti servizi minimi:

- pulizia e riordino giornaliero dell'area oggetto della concessione demaniale marittima, con raccolta differenziata dei rifiuti; durante il resto dell'anno l'area dovrà essere mantenuta in buono stato di decoro;
- pulizia del tratto di arenile che si estende dal circolo Canottieri a nord e fino al canale di presa della Soc. Solvay a sud, con raccolta differenziata dei rifiuti, da effettuarsi con frequenza giornaliera durante la stagione balneare;
- apprestamento di un punto di salvamento secondo le modalità stabilite dall'ordinanza in materia emessa dalla Capitaneria di Porto di Livorno.

Il concessionario non potrà erigere opere non consentite e non potrà cedere, affidare in uso ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione, senza previa autorizzazione. Le variazioni sostanziali, compreso l'aumento o la diminuzione dell'estensione, comportano una modifica della presente concessione.

Il concessionario inoltre non potrà indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al personale delle Pubbliche Amministrazioni che hanno potere di vigilanza e controllo sul demanio marittimo.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 494/93 e successive modifiche e integrazioni, deve garantire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.

La presente concessione è inoltre subordinata alle discipline doganali e di pubblica sicurezza.

Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante.

Il concessionario si obbliga ad osservare e far osservare ogni disposizione in materia di igiene, salute e sicurezza per gli operatori, intendendosi anche gli incaricati ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie, e gli utilizzatori, per quanto attiene al godimento di quanto oggetto della presente concessione, impegnandosi ad ottemperare a propria cura e spese a tutte le prescrizioni disposte al riguardo.

5. Cauzione

In caso di inadempienza da parte del concessionario a qualunque delle condizioni riportate nella presente concessione, l'Amministrazione potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, anche per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese. In ogni caso di incameramento, totale o parziale, della

cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrarne la consistenza entro il termine stabilito dall'Amministrazione precedente. Il concessionario si obbliga inoltre ad integrare la fideiussione medesima qualora si determinasse un aumento dei canoni di concessione. Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del concessionario.

La dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio

(ing. Susanna Berti)

Per presa visione e accettazione

Il concessionario
